



ORDINANZA n° 21 del 16 luglio 2019

contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica

<i>Prot.7541 Bono, 16.07.2019</i>	RIPRISTINO FUNZIONALITA' TRATTO FOGNARIO A MONTE DELLA VIA LEOPARDI.
---	---

IL SINDACO

Premesso:

- che in data 20.06.2019 il sig.omissis... segnalava delle infiltrazioni all'interno della proprietà provenienti dalla sovrastante via Leopardi che per natura ed aspetto sono assimilabili ai reflui civili;
- che in medesima data si è proceduto ad inoltrare la richiesta di intervento ad Abbanoa S.p.a., gestore della rete fognaria pubblica (ticket n° 2861753);
- che in data 04.07.2019, protocollo 199612, registrata al protocollo del Comune di Bono la n°6980 il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del dipartimento di Prevenzione della ATS Sardegna rilevava l'inconveniente igienico - sanitario dovuto ad infiltrazioni di liquami nella proprietà delomissis...;

Vista la nota n° GAE/AFC 0035708 del 15/07/2019, registrata al protocollo di questo Comune al n°7523 del 15/07/2019, con la quale la società Abbanoa S.p.A. comunicava di aver eseguito gli scavi nella via Leopardi al fine di individuare l'origine delle suddette perdite, rilevando che le stesse provengono da un collettore dismesso localizzato in una proprietà privata intestata alla famigliaomissis...;

Dato Atto che, trattandandosi di intasamenti e/o rotture di tratti del sistema fognario posizionati all'interno di private proprietà che allaccia civili abitazioni alla rete fognaria pubblica, la società Abbanoa s.p.a non ha competenza in merito;

Ritenuto pertanto indispensabile l'eliminazione in tempi ristretti degli inconvenienti igienico sanitari esistenti a seguito di tali rotture al fine di salvaguardare la salute pubblica;

Rilevato che dalle informazioni assunte dal personale di Abbanoa S.p.A., dell'Ufficio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico del Comune è emerso che il condotto fognario danneggiato è di competenza privata in quanto raccoglie i reflui presumibilmente delle proprietà ubicate nel Vico Via Manzoni e nella parte sovrastante la via Leopardi;

Dato atto che non si è in possesso di strumenti e atti utili all'identificazione degli utenti che usufruiscono del collettore fognario non funzionante, oltre al proprietario dell'area all'interno del quale ricade il pozzetto segnalato dal Abbanoa S.p.a., censita al catasto urbano al fg.omissis..., mappaleomissis..., e nello specifico:

-omissis...

Accertato che la situazione risulta di grave pregiudizio per l'igiene, la salute pubblica e l'ambiente, tale da rendere necessario adottare provvedimenti di urgenza per l'individuazione degli inconvenienti esistenti nel tratto di fognatura in premessa indicato e il ripristino delle idonee condizioni di igiene e salubrità dell'area;

Verificato che non risulta vi siano in atto da parte dei proprietari, interventi per l'eliminazione del problema;

Rilevato di dover adottare ogni utile provvedimento per l'eliminazione dell'inconveniente;

Visti del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. n°207 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.:

- L'art. 50, comma 5 il quale testualmente recita “..., *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....*”

ORDINA

A:

....omissis...;

di provvedere immediatamente e comunque non oltre **7 (sette)** giorni dalla notifica della presente ordinanza all'esecuzione degli interventi necessari per all'eliminazione degli inconvenienti igienico sanitari esistenti a monte della via Leopardi.

AVVERTE CHE:

- la presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni danno;
- in caso di mancata ottemperanza a quanto sopra ordinato, si provvederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale e all'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative ed accessorie;
- nel caso di inadempienza degli obbligati saranno attivate le procedure di esecuzione in danno degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di salubrità ed igiene;

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga immediatamente notificata agli interessati;
- venga trasmessa alla Prefettura di Sassari
- che gli organi di Polizia vigilino sull'osservanza della presente Ordinanza;

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7.08.1990 n° 241 avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso in via gerarchica, entro 30 gg. dalla notificazione, al Prefetto di Sassari oppure, entro 60 gg. dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna;

Che a norma dell'art. 8 della legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Maria Francesca Pala e per qualunque informazione e per le eventuali comunicazione in merito al presente provvedimento ci si potrà rivolgere all'Ufficio Tecnico ed all'Ufficio di Polizia Locale nei consueti orari di apertura al pubblico, ovvero telefonicamente ai numeri 079/7916 916/918/921.

IL SINDACO

Sig. Elio Mulas